

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 maggio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2015, n. 18.

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. (16R00193) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 28.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018. (16R00166) .. Pag. 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2015, n. 17.

Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali. (16R00006) Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 novembre 2015, n. 0235/Pres.

Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014. (16R00124) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 novembre 2015, n. 0238/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del Fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). (16R00073) Pag. 31

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2015, n. 26.

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti. (16R00019) Pag. 33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016). (16R00056) Pag. 45



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 24.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018. (16R00025)..... *Pag.* 49

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 80.

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri. (16R00063)..... *Pag.* 51

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 39.

Modifica all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere). (16R00060) ... *Pag.* 64

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 40.

Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle province per attuazione Piano neve. (16R00054)..... *Pag.* 64



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2015, n. 18.

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

*(Pubblicata del Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 47 del
24 novembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e in armonia con l'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione istituisce misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

2. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito hanno lo scopo di rafforzare le politiche finalizzate al sostegno economico e all'inclusione sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro, quali i disoccupati e i lavoratori autonomi in difficoltà economica.

Art. 2.

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito

1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono un meccanismo di protezione sociale di ultima istanza, attivato una volta esauriti tutti gli altri ammortizzatori sociali previsti o accertata la loro inapplicabilità, che si sostanzia in un intervento economico limitato nel tempo e condizionato alla disponibilità di accettare un'offerta di lavoro, di partecipare a programmi di formazione, tirocinio formativo, riqualificazione e volontariato sociale specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro.

2. Le misure di cui al comma 1 consistono nell'erogazione di un beneficio individuale monetario temporaneo per un ammontare fino a 4.400 euro lordi per il periodo massimo di erogazione previsto dall'art. 5, da corrispondere in importi mensili fino a 550 euro. Suddetti importi possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consilia-

re competente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

3. L'ammontare del beneficio di cui al comma 2 è definito dalla delibera di Giunta di cui all'art. 11 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f*), e l'ISEE del beneficiario.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri trattamenti di natura previdenziale, in essere alla data di presentazione della domanda di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione dei contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione, di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), e dei contributi per le spese per il riscaldamento domestico, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico).

5. Le misure di cui al comma 1 sono coordinate con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare delle misure di cui all'art. 2 i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a)* avere compiuto il trentesimo anno di età;
- b)* essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- c)* essere residenti nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno trentasei mesi;
- d)* avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento dell'attività lavorativa e aver sottoscritto il patto di servizio con uno dei Centri per l'Impiego presente sul territorio regionale, oppure, in alternativa, avere una partita IVA attiva;
- e)* aver prestato attività lavorativa subordinata o aver svolto attività di lavoro autonomo con partita IVA, per un periodo minimo di trecentosessantacinque giorni anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
- f)* essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regola-



mento concernente la revisione delle modalità di determinazione ei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 6.000 euro. Tale soglia può essere aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta regionale;

g) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 può essere posseduto dal soggetto che presenta la domanda oppure da un componente del suo nucleo familiare.

Art. 4.

Domanda di accesso

1. La domanda di accesso alle misure di cui all'art. 2 è presentata presso il centro per l'impiego o lo sportello sociale competente rispetto al proprio luogo di residenza, mediante apposito modello, pubblicato nel sito istituzionale della Regione, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura e in particolare:

a) copia di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;

b) autocertificazione attestante la residenza, alla data di presentazione della domanda, nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno trentasei mesi;

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo familiare;

d) ogni altra documentazione stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11.

2. Il centro per l'impiego o lo sportello sociale riceve la domanda e, in collaborazione con i servizi sociali del territorio e con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali e di assistenza economica, ne verificano la completezza e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, redigono una proposta di patto di inclusione e la trasmettono al comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 8, per i successivi adempimenti.

Art. 5.

Durata della concessione e obblighi del beneficiario

1. Le misure di cui all'art. 2 sono concesse per cinque mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, dopo una sospensione di almeno un mese, nel caso in cui il patto di inclusione, avviato con esito positivo, necessita di un ulteriore periodo di tempo per la sua completa realizzazione.

2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente allo sportello o al centro per l'impiego competente presso il quale ha presentato la domanda, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante

ai fini dell'erogazione della misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito. In conseguenza di tali variazioni, la struttura competente opera le opportune variazioni nell'erogazione.

Art. 6.

Patto di inclusione

1. Il beneficiario stipula con lo sportello sociale o con il centro per l'impiego competenti per territorio il patto di inclusione, esteso, per adesione, ai componenti del proprio nucleo familiare.

2. Il patto di inclusione può contenere obiettivi di inclusione sociale, di formazione, di occupabilità e di inserimento lavorativo, nonché di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi. Il patto è definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, di quelli dei componenti il nucleo familiare, nonché delle risultanze dei colloqui con il richiedente medesimo.

Art. 7.

Decadenza dal beneficio

1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'art. 2 qualora:

a) dichiara il falso, all'atto della presentazione della domanda o delle successive integrazioni, in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti, ovvero ometta di dichiarare eventuali variazioni sopravvenute. In tali ipotesi, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e dei relativi interessi maturati. Fino alla restituzione, ferme restando le conseguenze civili e penali, il soggetto non può richiedere l'erogazione di altri contributi regionali, anche qualora dovessero ricorrere i presupposti;

b) abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;

c) perda, in base alle disposizioni vigenti, lo stato di disoccupazione oppure, se lavoratore autonomo, chiuda la partita IVA;

d) rifiuti una congrua offerta di lavoro o di partecipazione a programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro, proposta dal centro per l'impiego o dallo sportello sociale territorialmente competenti;

e) non rispetti il patto di inclusione per cause riferite al beneficiario stesso;

f) abbia perso la residenza nel territorio regionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il beneficiario decaduto non può ripresentare la domanda di accesso alle misure di cui all'art. 2 per un periodo di dodici mesi dalla violazione.



Art. 8.

Comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito

1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego è istituito il comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) valuta e approva le domande di accesso alla misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito e i relativi patti di inclusione sociale;

b) effettua il monitoraggio sull'applicazione delle misure di cui all'art. 2 avvalendosi della collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'applicazione della presente legge.

3. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per il periodo di applicazione di cui all'art. 10, ed è composto da:

a) due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego, di cui uno con funzioni di coordinatore;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare gli operatori che hanno elaborato la proposta di patto di inclusione.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione ai lavori del comitato non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Art. 9.

Erogazione

1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono erogate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego sulla base di specifiche graduatorie.

Art. 10.

Periodo di applicazione

1. Gli interventi regionali per l'accesso alle misure di cui all'art. 2 sono erogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Fino alla scadenza della data di cui al comma 1, il beneficio può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare.

3. Il comitato è incaricato di monitorare i risultati dell'applicazione della presente legge, raccogliendo, elaborando e analizzando i dati necessari e presentando alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Rinvio

1. Entro il 31 dicembre 2015, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione i criteri, i requisiti e le modalità di concessione delle misure di cui all'art. 2, nonché le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande. La deliberazione stabilisce, inoltre, gli ulteriori compiti e adempimenti in capo alle strutture regionali competenti, nonché ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.400.000 per l'anno 2015 ed è finanziato sul fondo straordinario regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti istituito, nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., dall'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria regionale per gli anni 2015/2017).

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 10 novembre 2015

ROLLANDIN

(Omissis).

16R00193



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 28.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I S.S. n. 23 del 31 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.722.519.981,62 e di cassa per euro 18.831.901.393,23 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.722.519.981,62 e pagamenti per euro 18.831.901.393,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2017, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.555.649.037,72 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.555.649.037,72 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.539.920.902,62 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.539.920.902,62 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2016. Per gli esercizi

finanziari 2017 e 2018 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2016, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Autorizzazione alle variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo per:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'Amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

f) l'utilizzo del fondo di riserva per le spese previste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

g) l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

h) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

i) la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

l) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie;

m) la reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;



n) la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

o) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato di cui all'art. 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

p) l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

q) gli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente.

Art. 3.

Pareggio di bilancio

1. Con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2016, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

Art. 4.

Equilibri di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 81 della Costituzione.

Art. 5.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009, 2014 e 2015 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato negli esercizi medesimi

1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2016 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-

la Regione Liguria (legge finanziaria regionale 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte IV;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 35.470.954,65 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.912.687,86 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 46.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2016/2018, in corrispondenza della Missione 50 - Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 - Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2018 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 6.

Fondi di riserva

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondi di Riserva" dello stato di previsione della spesa.

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazio-



ni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondi di Riserva” dello stato di previsione della spesa.

3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per euro 68.457.866,79 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondi di Riserva”, correnti, e per euro 141.862.316,92 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondi di Riserva”, conto capitale.

Art. 7.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, correnti, nell’importo di euro 3.500.000,00.

Art. 8.

Fondo rischi e spese legali

1. Il Fondo rischi e spese legali è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” nell’importo di 2.000.000,00 euro, correnti.

Art. 9.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i seguenti relativi allegati di cui all’art. 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

f) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

2. Sono approvati inoltre i documenti di cui all’art. 30, commi 1 e 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 10.

Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi Istituzionali” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 dicembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00166

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2015, n. 17.

Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la presente legge viene emanata sulla base



della delega di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e all'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

2. Le disposizioni della presente legge riformano il sistema della contabilità degli enti locali mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con quelli stabiliti dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e dal decreto della Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche.

3. Ai sensi della presente legge si intendono come enti locali i comuni e le comunità comprensionali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.

4. La presente legge stabilisce per gli enti locali i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Art. 2.

Fonti

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Principi generali

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine approvano il documento unico di programmazione entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. In prima applicazione il documento unico di programmazione viene approvato contestualmente al bilancio di previsione.

3. Il documento unico di programmazione è composto dalla sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo e dalla sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

4. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio finanziario del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

5. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico-patrimoniale.

6. I risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

7. Al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

8. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

9. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 4.

Potestà regolamentare

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative a enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, della presente legge, delle altre norme vigenti e dello statuto.

4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della presente legge e della relativa normativa regionale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

a) le ulteriori competenze del responsabile del servizio finanziario;

b) le modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni. Le attestazioni di copertura della spesa vengono effettuate in



relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorra, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

c) le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, da definire «determinazioni». A questi atti si applica la procedura di cui all'articolo 35, commi 1 e 2. Gli atti di impegno sono esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria medesima;

d) le segnalazioni obbligatorie al sindaco, al consiglio nella persona del suo presidente, al segretario, all'organo di revisione dei conti, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta;

e) il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio e/o per l'approvvigionamento di beni o servizi di non rilevante ammontare.

Art. 5.

Organizzazione del servizio finanziario

1. Il regolamento di contabilità, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o servizi corrispondenti, secondo le dimensioni demografiche, l'assetto organizzativo e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. Il responsabile del servizio finanziario è individuato, a seconda delle dimensioni e dell'articolazione interna dei vari enti, nel responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni o nello stesso segretario comunale.

3. Al responsabile del servizio finanziario spetta la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio, e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 6.

Gestione associata del servizio finanziario

1. Gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

TITOLO II BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 7.

Principi per la redazione del bilancio di previsione

1. Gli enti locali sono tenuti all'approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.


2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrata e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese connesse, tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 1.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità, sostenuti da analisi riferite a un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie, a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità e le altre eccezioni previste per legge.



Art. 8.

Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi finanziari 2016 e successivi.

2. Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente.

3. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

5. Il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 9.

Caratteristiche del bilancio di previsione

1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi finanziari considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

Art. 10.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario dell'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

5. Ai fini della gestione, nel piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. La giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in conto capitale;

b) in entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'articolo 30, commi 3 e 4, con l'indi-



cazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'articolo 32;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi finanziari successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa della presente legge, le norme recate dalle leggi della provincia riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo provinciale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione provinciali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalla Provincia non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.

Art. 11.

Servizi per conto di terzi e partite di giro

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto d'imposta per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

4. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.

Art. 12.

Fondo di riserva

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 4 è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

4. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

5. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.



2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Art. 14.

Piano esecutivo di gestione

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Con riferimento al primo esercizio il piano esecutivo di gestione è redatto anche in termini di cassa. Il piano esecutivo di gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel piano esecutivo di gestione le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

4. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla giunta entro il 31 dicembre.

5. Le variazioni riguardano:

- a) capitoli previsti nell'ambito della categoria;
- b) capitoli dello stesso centro di responsabilità previsti nell'ambito del macroaggregato;
- c) capitoli previsti nell'ambito del macroaggregato dello stesso programma e appartenenti a centri di responsabilità diversi.

6. È consentita la variazione del piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purché avvenga

nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dal documento unico di programmazione.

7. Il regolamento di contabilità può attribuire al responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni previste dal comma 5, lettera b).

8. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata, propone la variazione del piano con le modalità definite dal regolamento di contabilità, la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla giunta.

9. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 15.

Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione in corso di approvazione.


3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il 31 dicembre ovvero altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, l'assestamento del bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione assestato.

Art. 16.

Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui alle lettere e) e f) della disposizione citata è facoltativa.



Art. 17.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio è autorizzato con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

3. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 9, comma 8, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

5. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno al quale si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

6. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

7. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 6 sono individuati nel mandato attraverso la codifica SIOPE.

8. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 30, com-

ma 7, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi finanziari in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

9. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 18.


Variazioni al bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 6 e 8.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono state previste;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi finanziari in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 6, lettera d);



f) le variazioni di cui al comma 8, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. I provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta, opportunamente motivati, devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 8, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso della gestione provvisoria consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 7;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 8, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario non sia negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 del presente articolo.

7. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 6.

8. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi finanziari del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria

e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 7;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

9. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dalla presente legge e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 8 sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

10. Sono vietate le variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

11. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

12. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

13. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 14 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 8 del presente articolo, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 del presente articolo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

14. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui agli allegati n. 8/1, n. 8/2 e n. 8/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, allegato al provve-



dimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 19.

Indirizzi programmatici e deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere coerenti con il documento unico di programmazione. Il regolamento di contabilità prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità dei provvedimenti deliberativi.

2. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del consiglio e della giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione.

Art. 20.

Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio di previsione, eventualmente modificato dall'organo consiliare, e assume impegno di inserire nel bilancio successivo le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative a esercizi finanziari futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio finanziario in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

d) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

Art. 21.

Adempimenti connessi all'attivazione di nuovi o maggiori investimenti

1. Ai fini dell'articolo 20 qualora nel corso dell'esercizio finanziario si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il consiglio nell'adottare la variazione al bilancio aggiorna contestualmente il documento unico di programmazione per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti all'investimento medesimo.

TITOLO III

GESTIONE DEL BILANCIO

Capo I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 22.

Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione e il versamento.

Art. 23.

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, seguendo le seguenti disposizioni:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate da beni patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;



e) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

4. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili, anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

Art. 24.

Riscossione

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata e consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di un ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario dell'ente o da altro dipendente individuato, per profilo professionale e ufficio di appartenenza, dal regolamento di contabilità. L'ordinativo di incasso contiene:

- a) l'indicazione del debitore;
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;
- c) la causale;
- d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
- e) l'indicazione del titolo e della tipologia, distinta per residui o competenza;
- f) la codifica di bilancio;
- g) il numero progressivo;
- h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- i) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- j) i codici della transazione elementare di cui agli articoli 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 5, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i

successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.

4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono a entrate di competenza dell'esercizio finanziario in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

5. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

6. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione delle partite di giro.

7. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio finanziario sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

Art. 25.

Versamento

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali. Gli incaricati interni designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi.

Capo II

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 26.

Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.


Art. 27.

Impegno

1. L'impegno di spesa costituisce la fase del procedimento con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto creditore, è indicata la ragione del credito e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 35, commi 1 e 2.

2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per le indennità e il rimborso spese già attribuite agli amministratori;



b) per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi contributi previdenziali inclusi i rimborsi spese;

c) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio finanziario in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;

d) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio finanziario per il quale l'informazione è disponibile;

e) per le spese dovute nell'esercizio finanziario in base a contratti o a disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio finanziario non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate, anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi finanziari successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri

di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

10. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 28.

Liquidazione

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.



3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 29.

Ordinazione e pagamento

1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.

2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;

d) la codifica di bilancio;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

j) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

k) i codici della transazione elementare di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

l) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 17, comma 6, in caso di esercizio provvisorio. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

3. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Entro 30 giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Capo III

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E RESIDUI

Art. 30.

Composizione del risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate non spese in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 32.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 31 e quantificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

4. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consenti-



to, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 7.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi finanziari successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio finanziario alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 36. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospesa, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 4, entro il 31 gennaio la giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

7. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della giunta di cui al comma 6. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della giunta.

8. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono desti-

nate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 6 e l'aggiornamento del prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Art. 31.

Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

Art. 32.

Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 31, è immediatamente applicato all'esercizio finanziario in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della deliberazione che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente a oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo e l'individuazione di misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.



2. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1 del presente articolo. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

3. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 30, comma 7, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'articolo 17.

4. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi finanziari.

5. È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall'articolo 36, comma 3.

Art. 33.

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio finanziario esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 34.

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

2. È vietata la conservazione in conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Capo IV

PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Art. 35.

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.


2. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 5, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

3. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione e all'impegno.

4. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 37, comma 1, lettera f), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

5. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2, 3 e 4, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

6. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni,



lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate e, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Art. 36.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla presente legge, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 7, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio

qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 37;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio finanziario.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti

esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Art. 37.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;

f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 35, commi 1 e 2, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese di cui al presente articolo, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 36, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Art. 38.

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge, dalla relativa normativa regionale vigente, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quan-



tità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

Art. 39.

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 36, comma 3, possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 40.

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato a un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

Art. 41.

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

4. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 29, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 39.

Art. 42.

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

4. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Art. 43.

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 44.

Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente locale. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si in-



geriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 45.

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I pagamenti possono aver luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente locale trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di una sanzione di mora in caso di ritardato pagamento.

3. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.

5. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all'articolo 42 saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

7. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta degli enti locali il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Art. 46.

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione dell'ente locale e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 47.

Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprietà dell'ente locale, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per l'effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

4. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

Art. 48.

Obblighi del tesoriere

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio finanziario, ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;

b) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;

c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Art. 49.

Risultato di gestione del tesoriere

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 44 rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.


Art. 50.

Allegati al conto del tesoriere

1. Il conto del tesoriere è redatto sul modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;



c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Art. 51.

Tesoreria unica

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

TITOLO V

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 52.

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, stabilito dal regolamento di contabilità, non inferiore a 20 giorni, a partire dal giorno in cui il modello approvato dalla giunta è stato trasmesso.

3. La mancata approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'ente locale è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, applicando la normativa regionale in materia.

4. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

5. Per gli enti locali con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche.

6. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della Corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

7. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) della disposizione citata è facoltativa.

8. Gli enti locali inviano telematicamente alla Sezione enti locali della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.

9. Nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

10. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

11. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, in caso di disavanzo di amministrazione.

Art. 53.

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi finanziari successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario.

5. Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono allegati al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità degli enti locali.



7. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 54.

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e rileva il risultato economico dell'esercizio finanziario.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 55.

Stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio finanziario ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali d'inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 56.

Relazione sulla gestione

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, contiene ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 57.

Conto degli agenti contabili interni

1. L'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 44, comma 2, rendono il conto della propria gestione agli enti locali nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

2. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) la copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche e i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Art. 58.

Contabilità economico-patrimoniale

1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 59.

Bilancio consolidato

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.



2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2018.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 60.

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Gli enti locali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi del comma 2 del presente articolo per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali rientranti nel rispettivo territorio. Negli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. La provincia, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, organizza, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui la provincia svolge funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

Art. 61.

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è

limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 62.

Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Art. 63.

Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del Comune.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 64.

Organo di revisione contabile

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.


2. Il collegio dei revisori o il revisore unico redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 65.

Limiti all'affidamento degli incarichi e compenso dei revisori dei conti

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.

2. Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.



3. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

4. Gli enti locali comunicano al tesoriere, al Commissariato del governo e alla Giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

Art. 66.

Funzioni dei revisori dei conti

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

2) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità e degli inventari;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun ente locale e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 59 e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

f) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;

h) vigilanza, negli enti locali della Provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

2. Nei pareri di cui al comma 1, lettera b), è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

3. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

4. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 60.

Art. 67.

Responsabilità

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 68.

Compenso dei revisori dei conti

1. Il compenso massimo attribuibile ai componenti del collegio dei revisori dei conti o al revisore unico è quello previsto dalla relativa normativa regionale.

2. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.



Art. 69.

Norma di rinvio

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

CONTROLLI

Art. 70.

Rinvio alla legge regionale sull'ordinamento dei comuni

1. Per i casi di scioglimento e sospensione del consiglio per qualsiasi motivo, si rinvia alla legge regionale in materia.

2. La disposizione di cui all'articolo 52, comma 3, si applica nel 2017 per il rendiconto di gestione 2016.

Capo II

TERMINI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ

Art. 71.

Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità

1. I consigli deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo adeguano ai relativi principi.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari degli enti locali incompatibili con la nuova disciplina provinciale.

3. Restano salve comunque le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.

4. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, gli enti locali, con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del ren-

diconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016. Non sono cancellati i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);


c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2016-2018 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Tale vincolo di destinazione opera, anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

5. In merito al riaccertamento straordinario dei residui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

6. La mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2016, contestualmente



all'approvazione del rendiconto di gestione 2015 è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, applicando la normativa regionale in materia.

Art. 72.

Rinvio per le Amministrazioni separate di beni di usi civici

1. Per gli enti di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, le disposizioni della presente legge, che riformano il sistema della contabilità, trovano applicazione a partire dal 2018.

2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, adottano il sistema contabile comunale.

Art. 73.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00006

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 novembre 2015, n. 0235/Pres.

Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 47 del 25 novembre 2015)*

IL PRESIDENTE

Premesso che:

l'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di pro-

grammazione sanitaria e sociosanitaria) individua, tra i settori in cui perseguire l'eccellenza, quello della ricerca sanitaria;

in tale settore, ai sensi della lettera b) del comma 2 della predetta norma, sia la Regione che le università possono, annualmente, definire obiettivi e risorse adeguate con riferimento, tra le altre cose, alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa;

con deliberazione della Giunta regionale n. 394, del 6 marzo 2015, sono state approvate, in via definitiva, le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015;

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, recante «Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», la quale stabilisce all'art. 8:

comma 24: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli-Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle università degli studi del Friuli-Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale;

comma 25: «Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse»;

Precisato che gli obiettivi specifici della ricerca verranno individuati con i bandi di volta in volta pubblicati e definiti con riferimento ai temi di maggior interesse per il Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 16 ottobre 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale



n. 17/2014» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 25 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) disciplina la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare progetti di ricerca i soggetti pubblici del Friuli-Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli enti ed istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.

2. Un singolo progetto di ricerca può essere presentato anche da più soggetti tramite un unico ente capofila.

Art. 3.

Bando, modalità e termini di presentazione delle domande

1. Con bando, adottato con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono definite le aree di ricerca di interesse regionale. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione nel BUR e mediante altre eventuali forme ritenute idonee.

2. Le domande sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro il termine perentorio stabilito dal bando stesso decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le domande sono inviate, in conformità alla disciplina vigente per i diversi soggetti partecipanti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o posta PEC con firma digitale oppure consegnate a mano. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata non lavorativa, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 4.

Contenuti e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda contiene:

a) la denominazione del richiedente con l'indicazione del legale rappresentante;

b) l'eventuale indicazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2;

c) l'ammontare del costo del progetto ripartito per ciascuna annualità.

3. Alla domanda è allegato:

a) il progetto di ricerca, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile scientifico, dal quale devono emergere con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e, nel caso di progetto articolato in più fasi, per ciascuna fase progettuale la relativa durata e obiettivi;

b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cronoprogramma e del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa;

c) copia dell'eventuale accordo di collaborazione stipulato tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

4. In assenza di uno solo dei documenti di cui al comma 3, la domanda è inammissibile.

5. Sono, inoltre, inammissibili le domande:

a) pervenute dopo il termine fissato dal bando di cui all'art. 3;

b) prive di valida sottoscrizione.

6. Eventualmente dovranno essere allegati il parere positivo del Comitato etico di riferimento, qualora la tipologia della ricerca lo renda necessario e, in caso di cofinanziamento, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalità.

Art. 5.

Esame dei progetti e criteri per la concessione del contributo

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia effettua un esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei progetti.

2. I progetti che superano la fase di cui al comma 1 sono esaminati dalla commissione di cui al comma 4.

3. I progetti di ricerca dovranno essere finalizzati e, pertanto, rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario regionale attraverso risultati rapidamente trasferibili allo stesso, in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni. Il responsabile scientifico e il personale collaboratore della ricerca dipendente o convenzionato con strutture pubbliche non potranno percepire alcun compenso per lo svolgimento della ricerca.

4. I progetti di ricerca presentati sono valutati da una commissione nominata dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2014). A tal fine ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio massimo di 100:

a) validità tecnico-scientifica, 30 punti;

b) trasferibilità degli esiti al Servizio sanitario regionale, 20 punti;

c) congruità proposta budget, dotazione risorse adeguate, 25 punti;


d) qualificazione del responsabile scientifico, 15 punti;

e) valore aggiunto dell'eventuale aggregazione tra più partecipanti al progetto, 10 punti.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato dal bando.

6. In caso di necessità, la Direzione centrale può richiedere per una sola volta la documentazione integrativa, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

7. Sono inseriti in graduatoria i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo indicato nel bando.



8. Il dirigente competente approva la graduatoria con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. La graduatoria indica:

- a) i progetti ammissibili e finanziabili;
- b) i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- c) i progetti non ammissibili e la relativa motivazione.

10. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6.

Variazioni e proroghe dei termini delle attività progettuali

1. Le istanze di variazione delle attività progettuali sono presentate entro e non oltre i novanta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato.

2. L'istanza di variazione, debitamente motivata, è corredata dal prospetto dei costi riformulato. Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile scientifico. I nuovi eventuali costi indicati devono essere comunque coerenti con il quadro generale di progetto e sono ammissibili solo se sostenuti successivamente alla presentazione della relativa istanza anche economica.

3. La Direzione centrale si pronuncia sulle istanze di variazione entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le variazioni sono autorizzate con comunicazione scritta della Direzione centrale. Nel caso la variazione richiama comportamenti esclusivamente variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa ammissibili che incidano in misura inferiore al 20 per cento di ogni tipologia di spesa è sufficiente una comunicazione scritta senza bisogno dell'approvazione regionale.

4. L'accoglimento dell'istanza di variazione non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

5. Qualora la variazione progettuale comporti un minor costo ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione centrale procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.

6. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto sono debitamente motivate e presentate alla Direzione centrale entro e non oltre i sessanta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. Le proroghe possono essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi.

7. La Direzione centrale si pronuncia sulle richieste di proroga entro trenta giorni dal ricevimento delle relative istanze. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione centrale.

8. La proroga dei termini conclusivi di realizzazione del progetto comporta l'automatica proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione.

9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione o di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre i termini di cui ai commi 1 e 6, sono comunque riconosciuti i costi sostenuti nel limite dell'importo concesso per singola voce di spesa e fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito.

Art. 7.

Durata dei progetti

1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.

2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

Art. 8.

Tipologia e percentuale di spesa e misura del contributo

1. Le spese ammissibili e le relative percentuali sono specificate nel bando, in relazione all'oggetto della ricerca, nell'ambito delle tipologie di seguito indicate:

- a) ore uomo di personale non dipendente;
- b) missioni, trasferte;
- c) pubblicazioni e diffusione di risultati;
- d) elaborazione e analisi dati;
- e) attrezzature e equipaggiamento;
- f) consumabili e rifornimenti;

g) spese generali quali utenze, attività di segreteria, cancelleria e spese postali, nella misura massima del 10 per cento del finanziamento concesso, se direttamente riferibili all'iniziativa.

2. Il contributo è concesso nella misura indicata nel bando, fino ad un massimo dell'80 per cento del costo ammissibile.

3. Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di euro 200.000 a progetto.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare l'ultimo beneficiario utilmente collocato in graduatoria nella percentuale di cui al comma 2, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei partner o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto. Ove il beneficiario non assicuri la copertura del costo totale del progetto, si provvede a finanziare il progetto successivamente inserito in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per il finanziamento.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

a) in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;

b) in relazione agli stati di avanzamento intermedi, a seguito della verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 10, in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso;

c) il rimanente a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale complessiva presentata dal capofila ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario che ha presentato la domanda il quale, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, provvede al riparto tra i diversi soggetti che sono parti dell'accordo di collaborazione.

3. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 10.

Erogazioni per stato di avanzamento

1. Per richiedere l'erogazione della quota di contributo prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), il capofila di progetto presenta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto, corredata da una relazione finanziaria dei costi sostenuti.



Art. 11.
Rendicontazione

1. La rendicontazione viene effettuata ai sensi del capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000 e delle specifiche disposizioni indicate nel bando e nel decreto di concessione.

2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

4. Qualora a seguito della verifica della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia riscontrata una spesa complessiva inferiore a quella ammessa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato e, se l'importo rideterminato risulta inferiore alle anticipazioni già erogate, il beneficiario è tenuto a restituire l'eccedenza nei termini indicati dalla Direzione centrale.

5. Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sono presentate alla Direzione entro e non oltre i venti giorni antecedenti alla scadenza dello stesso. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione centrale.

Art. 12.
Controlli e ispezioni

1. L'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, controlli e ispezioni e, in generale, chiedere la presentazione di documenti e chiarimenti, al fine di verificare il rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari.

2. La documentazione giustificativa delle spese deve essere conservata e resa disponibile per eventuali controlli.

Art. 13.
Collaborazione con l'Amministrazione regionale

1. Il responsabile scientifico dei progetti ammessi trasmette all'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, una sintesi della ricerca in formato Word, anche ai fini della pubblicazione su siti web e, ove richiesto, assicurerà la propria collaborazione, nei dodici mesi successivi alla conclusione della ricerca medesima, per garantire le ricadute della ricerca finalizzata stessa a livello di programmazione socio-sanitaria regionale, organizzativa-gestionale e di setting assistenziali.

Art. 14.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 novembre 2015, n. 0238/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del Fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 18 novembre 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 66, commi 7 e 8, della legge regionale n. 18/2015, come modificato dall'art. 10, comma 64, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Vista la previsione di cui alla tabella J relativa all'art. 10 della legge regionale n. 20/2015;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2200 del 6 novembre 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 66, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario per la perequazione delle risorse finanziarie a favore dei comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'assegnazione sono i comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014, ossia i comuni individuati dal Piano di riordino territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1º luglio 2015.

Art. 3.

Criteri e modalità di riparto

1. Il fondo di perequazione di cui all'art. 1 è così assegnato:

a) per la quota di 1.000.000 di euro a favore dei soli comuni che hanno un trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite, di cui all'art. 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), inferiore al pro capite determinato a livello regionale pari a 258,89 euro; tale quota è ripartita, tra i comuni così individuati, in misura proporzionale al valore corrispondente alla differenza tra il trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite del comune e il trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite determinato a livello regionale moltiplicato per il numero degli abitanti residenti nel comune, rispetto alla somma dei valori così determinati dei comuni beneficiari;

b) per la quota di 3.867.981,95 euro a favore di tutti i comuni; tale quota è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune rispetto al totale della popolazione residente in Regione;

c) per la quota di 4.056.651,63 euro, a favore di tutti i comuni in proporzione alla popolazione di età superiore o uguale ai 65 anni residente in ciascun comune rispetto al totale della popolazione di questa fascia di età riferita al Friuli Venezia Giulia;

d) per la quota di 4.056.651,63 euro, a favore di tutti i comuni in proporzione alla popolazione di età inferiore o uguale ai 14 anni residente in ciascun comune rispetto al totale della popolazione di questa fascia di età riferita al Friuli Venezia Giulia;

e) per la quota di 2.433.990,98 euro, a favore dei comuni che hanno un tasso di disoccupazione superiore al valore del tasso regionale, pari al 7,6 per cento, in misura proporzionale al numero dei disoccupati di ciascun comune beneficiario rispetto al totale dei disoccupati dei comuni così individuati;

f) per la quota di 811.330,32 euro, a favore dei comuni montani e parzialmente montani, in proporzione alla superficie montana di ciascun comune rispetto alla superficie montana totale della Regione.

2. Per la determinazione dei riparti delle quote di cui al comma 1, lettere da a) a f), si utilizzano:

a) i dati ISTAT riferiti all'anno 2014 per la popolazione residente comunale e per la popolazione considerata per fasce d'età;

b) i dati ISTAT riferiti all'anno 2011 per il tasso di disoccupazione e per il numero dei disoccupati;

c) i dati elaborati dall'UNCCEM, riferiti all'anno 2012, per la superficie montana, incrementando la superficie territoriale di Zuglio con i chilometri quadrati corrispondenti alla frazione di Fielis, precedentemente appartenente al Comune di Arta Terme e conteggiando, pertanto, per detti due enti, interamente montani, i seguenti valori: 18,21 chilometri quadrati per Zuglio e 42,77 chilometri quadrati per Arta Terme.

Art. 4.

Concessione ed erogazione delle risorse del fondo di perequazione

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono concesse ed erogate d'ufficio ai comuni beneficiari, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, conformemente alla previsione di cui all'art. 66, comma 7 della legge regionale n. 18/2015.

Art. 5.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00073



LEGGE REGIONALE 10 novembre 2015, n. 26.

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 43 - del 12 novembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.

Art. 2.

Applicazione del decreto legislativo 118/2011

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.

2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia

di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

Capo II

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 3.

Relazione politico-programmatica regionale

1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2007, riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.

Art. 4.

Bilancio di previsione finanziario

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Art. 5.

Bilancio finanziario gestionale

1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.

Art. 6.

Assestamento di bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.

2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di



bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1-*bis*, della legge regionale 21/2007.

Art. 7.

Esercizio e gestione provvisoria

1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011).

Capo III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011

Art. 8.

Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera riscossione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione, di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 118/2011;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

Art. 9.

Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale

1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Titolo in relazione ad esigenze di classificazione;

b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;

c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;

d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.

2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.

3. Ove necessario, gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente il documento tecnico, evidenziando le variazioni in un distinto allegato.

Art. 10.

Gestione economale della spesa

1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:

a) quelle di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

b) quelle di cui all'articolo 8, comma 52-*bis*, della legge regionale 4/2001;


c) organi collegiali;

d) spese di giustizia;

e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;

f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.

2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.



Art. 11.

Pagamenti delle spese per il personale

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 le parole «o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

«1-bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.»

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 12.

Reiscrizione residui perenti

1. Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7-ter dell'articolo 18 è abrogato;

b) il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.»;

c) il comma 4 dell'articolo 51 è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassumere in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data del 1° gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti.

3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unità di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 13.

Deroga all'ordinazione di pagamento della spesa

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

«3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.».

Art. 14.

Gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015

1. L'articolo 52-bis della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. L'impegno di spesa, così conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.».

4. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

Art. 15.

Gestione servizi sanitari

1. A seguito dell'aumento della spesa sanitaria, determinato anche dall'impiego dei farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale l'importo di 25 milioni di euro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.



Art. 16.

Trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale regionale

1. La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente, a fronte delle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse è operato nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una quota delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente che residua a seguito dell'applicazione di istituti contrattuali riferita ad annualità precedenti può, altresì, essere destinata, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente.

Art. 17.

Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia

1. Il fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009:

a) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro;

b) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013, nella misura di 15 milioni di euro;

c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale.

3. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a

neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009".

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte:

a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro;

unità di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro;

b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unità di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

6. All'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli enti locali interessati manifestano la volontà di aderire al Programma di cui al comma 2 entro venti giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.»;

b) al comma 16, primo periodo, le parole «tra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra la Regione».

7. In fase di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 è adottato con deliberazione della Giunta regionale.

8. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

b) i commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

c) il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo 86 e l'articolo 88 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).



9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unità immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 18.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2015

1. Al comma 57 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre».

Art. 19.

Finanziamento del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC)

1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, nel rispetto dei vincoli posti dalla deliberazione CIPE 21/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con risorse proprie, la spesa complessiva di 3.600.000 euro ripartendola in:

a) 1.500.000 euro a copertura dell'intervento per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" del Programma;

b) 2.100.000 euro a parziale copertura degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia" del Programma.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e in base ai dati rilevati al 15 novembre 2015 con il sistema di monitoraggio delle risorse FSC, dispone l'allocazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b).

3. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che si rendono disponibili per effetto di quanto disposto

dal comma 1 sono destinate dall'Amministrazione regionale alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a seguito di riprogrammazione come illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9618 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali».

5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9619 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese a sostegno degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia" nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali».

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.1166 e dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 20.


Modifica all'articolo 8 della legge regionale 4/2001 concernente le spese delle Direzioni regionali

1. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001 la parola «proprie» è soppressa.

Art. 21.

Interpretazione autentica dei commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2015

1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.



Art. 22.

Assegnazione a favore del Comune di Valvasone Arzene della prima annualità del finanziamento di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione). — 1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.»

Art. 23.

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 3/2015

1. All'articolo 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.»;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 5, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per l'attività di gestione dei contributi relativi all'Area di crisi complessa di Trieste".

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 24.

Finanziamento alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilità locale

1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 25.

Finanziamento delle domande di società sportive non professionistiche regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dalle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e del capitolo 8998 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle società sportive che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato-domande relative ai campionati 2014-2015".



3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 26.

Contributo al Comune di Arta Terme

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, nonché di un quadro economico degli interventi previsti per interventi di adeguamento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 27.

Conferma di contributi al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno per la rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali, ed erogati a inizio lavori, intendendosi per tale, in via di interpretazione autentica, lo svolgimento di attività prodromiche all'acquisizione di aree, finalizzata alla

rinaturalizzazione medesima, anche mediante procedure espropriative.

2. I contributi erogati sono ridotti in misura proporzionale rispetto alla mancata realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle aree di cui al comma 1.

Art. 28.

Eventi per il quarantennale del terremoto del 1976

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016 all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli un contributo per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al quarantennale del sisma del 1976.

2. Per la finalità prevista dal comma 1 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 29.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 26/2014


1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma 1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma 1, all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 56 ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono prorogati di centoventi giorni.

2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali è approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali.

Art. 30.

Vendite di fine stagione

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002,



n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.».

Art. 31.

Variazioni contabili urgenti

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

4. Al fine di disporre il riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di cui all'annessa Tabella C. Le variazioni relative alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 2017 fanno riferimento alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

TITOLO III

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 32.

Programmazione sanitaria

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario, stabiliscono:

a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica di cui all'articolo 41;

b) nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell'elenco annuale degli investimenti, gli investimenti da realizzare.

Art. 33.

Programmazione e controllo degli investimenti

1. La programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge sulla base del Programma preliminare degli investimenti, del programma triennale degli investimenti, dell'elenco annuale degli investimenti e dei loro aggiornamenti annuali.

2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:

a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico:

1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;

2) di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;

3) di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità, se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro previa l'approvazione del progetto preliminare e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13;

4) di acquisizione di immobili accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;

b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici:

1) di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;

2) di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;

3) di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e



dalla stima sommaria dei costi, previa approvazione di una valutazione sui costi globali e, se relativa a tecnologie biomedicali, di una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche (Health Technology Assessment) e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13; la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire l'elenco dei beni, anche di singolo importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai quali è applicata la medesima procedura.

3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è indicato il cronoprogramma attuativo e finanziario e l'ordine di priorità.

4. Gli interventi di investimento che prevedono formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti previa l'approvazione di uno studio di fattibilità da parte dell'ente e l'acquisizione dell'autorizzazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2.

5. La Giunta regionale può fornire agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.

6. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 17.

7. Il Programma preliminare degli investimenti è adottato dall'ente e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 6.

8. Il programma triennale degli investimenti è l'elenco degli interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e si articola nelle due seguenti sezioni:

a) il programma triennale degli investimenti edili-impiantistici elenca gli interventi di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario;

b) il programma triennale degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici elenca le acquisizioni di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario.

9. L'elenco annuale degli investimenti indica gli investimenti da attuare nell'anno:

a) inseriti nel programma triennale degli investimenti;

b) di importo inferiore a 100.000 euro, sia edili-impiantistici, sia riguardanti acquisizioni di beni mobili e tecnologici, inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 1), e lettera *b)*, numero 1); tali interventi possono essere anche aggregati se accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi.

10. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del Servizio sanitario regionale in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nell'elenco annuale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.

11. L'elenco annuale è aggiornato sulla base della concessione definitiva dei finanziamenti di cui al comma 10.

12. La Giunta regionale può aggiornare le soglie previste ai commi precedenti.

13. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

14. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:

a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente;

b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della pianificazione o programmazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria o nel settore tecnico degli investimenti, individuati dal Direttore centrale medesimo.

15. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.

16. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del NVISS, nonché i compiti di segreteria.

17. Il Programma preliminare degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale è sottoposto al parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica del NVISS.

18. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del NVISS i progetti generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti del Servizio sanitario regionale con riferimento alla:

a) progettazione definitiva per gli interventi di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

b) progettazione definitiva per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;

c) progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione



turazione edilizia, di nuova costruzione se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

19. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del NVISS i progetti definitivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:

- a) residenze sanitarie assistenziali;
- b) strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici;
- c) strutture per la sanità pubblica veterinaria.

20. Il parere espresso dal NVISS a seguito dell'esame tecnico-economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.

21. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, o di nuova costruzione, o finalizzati all'adeguamento di requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, in caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS, prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.

22. Nei casi previsti dal comma 21, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa, nonché di adeguamento alle eventuali prescrizioni.

23. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del Servizio sanitario regionale, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui progetti preliminari di ogni tipologia e di ogni importo.

24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

26. Per gli interventi di investimento di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

27. Per gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 2).

Capo II

DISPOSIZIONI CONTABILI PER IL SETTORE SANITARIO

Art. 34.

Sistema contabile

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale applicano le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del decreto legislativo 118/2011.

2. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con decreto del Direttore centrale può fornire indicazioni contabili di dettaglio per gli enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011.

Art. 35.

Gestione contabile dei servizi socio-assistenziali

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono assumere la gestione di attività socio-assistenziali, su delega di singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni è specifica e separata rispetto a quella propria degli enti delegati.

Art. 36.

Gestione patrimoniale

1. Per i beni mobili e immobili degli enti del Servizio sanitario regionale trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale è costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in indisponibili e disponibili.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni, mobili e immobili, usati per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti del Servizio sanitario regionale, e da quelli classificati indisponibili dalla normativa vigente.

4. Il bene indisponibile non può essere alienato né può, anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.

5. Il bene indisponibile può essere usato da altri enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria.

6. L'uso del bene indisponibile è deciso dal Direttore generale e l'assegnazione a terzi, pubblici o privati, può avvenire:

- a) a titolo oneroso;
- b) a titolo gratuito, purché l'utilizzatore persegua finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.

7. L'assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile è effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio aziendale.



8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria sono assoggettati a previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 37.

Contributi in conto capitale

1. I contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. I contributi in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.

3. Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale, la loro accettazione è disposta dal Direttore generale.

4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento inseriti nel programma triennale degli investimenti e nell'elenco annuale degli investimenti approvati, per i fini stabiliti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile come definito all'articolo 36, comma 3.

5. La concessione di cui al comma 4 è disposta in via definitiva ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale.

6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono concesse in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del legale rappresentante contenente, oltre alla descrizione di ogni intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a comunicare le variazioni ai cronoprogrammi relativi ai decreti di concessione di cui al comma 5, ai fini dell'eventuale rideterminazione degli importi concessi, prima della trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 8.

8. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.

9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione.

10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certi-

ficazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

12. In via transitoria, per l'anno 2016, la Giunta regionale stabilisce l'elenco degli interventi di investimento di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale nel Programma preliminare degli investimenti per i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.

Art. 38.

Indebitamento

1. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario regionale di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ad eccezione:

a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;

b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonché dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 39.

Risultati d'esercizio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 40.

Libri obbligatori

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri:

a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;


b) il libro degli inventari;

c) il libro dei beni ammortizzabili;

d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;

e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale.

2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.



3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.

4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione.

5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale.

6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.

Capo III

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 41.

Programmazione economica annuale

1. La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.

2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:

a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;

b) la nota illustrativa;

c) il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;

d) la relazione redatta dal Direttore generale;

e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;

f) la programmazione del personale.

Art. 42.

Gestione per budget

1. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti del Servizio sanitario regionale prevede l'applicazione di una gestione per budget.

2. All'interno degli enti del Servizio sanitario regionale sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.

3. I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.

4. Il Direttore generale è responsabile del budget generale degli enti. A tal fine, predisporre gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.

Capo IV

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 43.

Processo di controllo

1. Il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in:

a) controllo quadrimestrale;

b) controllo annuale.

2. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative ai fini del controllo sia quadrimestrale che annuale.

Art. 44.

Controllo quadrimestrale della gestione

1. Il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attività di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicità almeno quadrimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

3. Il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia il primo e il secondo rendiconto quadrimestrale rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine di controllare quadrimestralmente l'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e propone alla Giunta regionale gli eventuali interventi correttivi.

5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il primo e il secondo rendiconto quadrimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Art. 45.

Rendiconti quadrimestrali

1. I rendiconti quadrimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo.

2. I rendiconti quadrimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.



Art. 46.

Controllo annuale

1. Il controllo annuale è volto a:

a) verificare i risultati di ciascun ente del Servizio sanitario regionale e del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;

b) predisporre gli opportuni interventi correttivi per perseguire la coerenza tra gli obiettivi assegnati e le azioni intraprese in relazione alla pianificazione e programmazione regionale;

c) rendere pubblici i risultati della gestione.

2. Gli strumenti per il controllo annuale sono in particolare, come disciplinati dal decreto legislativo 118/2011:

a) il bilancio di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale;

b) il bilancio del Servizio sanitario regionale consolidato.

Capo V

ABROGAZIONI

Art. 47.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 2 a 10, l'articolo 15, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 27, gli articoli da 30 a 37, gli articoli 47 e 48, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) l'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011 secondo quanto previsto dalla presente legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018.

Art. 49.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui ai titoli I e III hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 novembre 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 339 del 29 dicembre 2015*)

L'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

1. Per l'anno 2016 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 En-



trate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 3.

Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle recenti crisi bancarie

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per l'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le condizioni di accesso al contributo, che dovranno tener conto delle condizioni economiche dei richiedenti e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

Art. 4.

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2016, un contributo di euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle

stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.

Art. 5.

Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015) - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015

1. L'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, disposta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2015 n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)), è modificata in euro 40.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

Art. 6.

Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi del previgente articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

Art. 7.

Costituzione fondo di garanzia a favore delle imprese colpite da calamità naturali o in fase di ristrutturazione aziendale

1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle



imprese colpite dal sisma del 2012, ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)) ed anche al fine di favorire il ripristino delle attività produttive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 e del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi.

2. In caso di non completo utilizzo degli stanziamenti, il Fondo può altresì essere utilizzato in favore delle imprese, anche non residenti, che presentino progetti di investimento nelle zone colpite da calamità naturali di cui al comma 1.

3. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi 1 e 2, a soggetti iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 4.500.000,00 nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

5. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2015 e dall'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017).

Art. 8.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2016 euro 685.050,00;
- b) esercizio 2017 euro 500.000,00;
- c) esercizio 2018 euro 500.000,00.

Art. 9.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è disposta, per l'esercizio finanziario 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 3.500.000,00, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali.

Art. 10.

Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) sono autorizzati per il bilancio 2016-2018 i seguenti importi, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA:

a) euro 20.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati);

b) euro 5.000.000,00, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.



Art. 11.

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 delle legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per il bilancio 2016-2018, l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 120.000.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 12.

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2016 l'importo di euro 4.000.000,00 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi.

Art. 13.

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata per il bilancio 2016-2018 in complessivi euro 46.993.830,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:

- a) acquisto di beni e servizi per euro 21.110.830,00;
- b) trasferimenti correnti per euro 23.583.000,00;
- c) acquisto di beni per euro 2.300.000,00.

Art. 14.

Strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare

1. Al fine di consolidare e sviluppare il patrimonio di conoscenze e relazioni acquisito attraverso la partecipazione a Expo Milano 2015, la Regione realizza attività e progetti volti alla definizione di strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare ed in particolare dei prodotti agricoli regionali anche verso i paesi terzi.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 65.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 15.

Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l., della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 1.854.000,00.

2. La rilevazione delle transazioni è effettuata attraverso regolazioni contabili, a valere sugli stanziamenti della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e il corrispondente stanziamento di entrata del Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

Art. 16.

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2016, un contributo pari a euro 50.000,00 al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero - Programma 1 Sport e Tempo libero.

Art. 17.

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizza-



zione di spesa pari a euro 4.000.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 18.

Opere di consolidamento e sistemazione versanti

1. Per la realizzazione delle opere di consolidamento e degli interventi di sistemazione versanti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 2.500.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00056

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 24.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 340 del 29 dicembre 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 17.228.812.467,84 e di cassa per euro 17.570.584.943,67 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.228.812.467,84 e pagamenti per euro 17.169.775.656,07 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.243.100.557,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.243.100.557,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.220.929.162,33 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.220.929.162,33 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 2);


c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);



h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14, 15 e 16;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);

p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);

q) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016-2018 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 (allegato 17);

r) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 18).

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni

di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'art. 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. Sono rinnovate per l'esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 1.900.707.362,39 già autorizzati dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), come modificato dall'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2015.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

4. La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 debito pubblico, Programma 1 quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel



tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di ricorso al debito, nel triennio 2016-2018 sono autorizzati la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 194.000.000,00 di cui euro 100.000.000,00 nel 2016, euro 47.000.000,00 nel 2017 ed euro 47.000.000,00 nel 2018 per l'attuazione del programma regionale degli investimenti.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018.

4. La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2016-2018, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 debito pubblico, Programma 1 quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le necessarie variazioni di bilancio compensative per l'attribuzione degli oneri relativi alle rate di ammortamento dei mutui alle missioni e programmi specifici.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stan-

ziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00025

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 80.

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 - Parte Prima - del 29 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;



Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 22/2015 la Regione, in attuazione della legge n. 56/2014, ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di tutela ambientale tra cui quelle “in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi”;

2. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento delle leggi regionali di settore e, per quanto interessa, della normativa regionale in materia di difesa del suolo, tutela della costa e degli abitati costieri e gestione del demanio idrico, provvedendo all’approvazione di una nuova legge organica;

3. Per quanto riguarda la materia della difesa del suolo, la presente legge conferma le competenze già attribuite ai consorzi di bonifica con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) e quelle già riservate alla Regione, provvedendo al trasferimento alla Regione medesima di tutte le restanti funzioni provinciali;

4. Si confermano in capo alla Giunta regionale le funzioni in materia di classificazione delle opere idrauliche, di individuazione del reticolo idrografico, in materia di sbarramenti, di delimitazione degli abitati da consolidare;

5. Con il passaggio delle competenze si prevede che i progetti delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché i progetti delle modifiche di quelle esistenti, siano approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione dell’opera. L’approvazione del progetto viene a sostituire ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente; con l’approvazione del progetto e, pertanto contestualmente alla stessa, si rende necessario verificare la normativa tecnica di riferimento con particolare attenzione ai profili idraulici, geologi e della sicurezza sismica. Per quanto concerne la sicurezza sismica dell’opera si fa riferimento all’autorizzazione o verifica di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) a seconda della fattispecie interessata; a tal fine la struttura regionale competente alla realizzazione dell’opera si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei provvedimenti;

6. L’omologazione riguarda i progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da altri enti, nonché delle modifiche di quelle esistenti, sempre realizzate da altri enti e viene rilasciata con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente. Ai fini della presente legge l’omologazione sostituisce ogni altro atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui sopra alla normativa tecnica di riferimento atta a garantire la funzionalità e l’efficienza dell’opera. L’omologazione in particolare verifica che il progetto rispetti la normativa vigente con particolare riferimento ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica; in questa fase viene richiesta una verifica del progetto che attesti la sicurezza sismica dell’opera mediante quanto previsto dalla normativa di settore; a tal fine la struttura regionale territorialmente competente si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei pareri;

7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012 e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012;



8. La Regione acquisisce le competenze in ordine alla determinazione dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicenti le vie navigabili, nonché tutte le funzioni in ordine alla gestione del demanio idrico e al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904;

9. Si rende necessario definire un'apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni, nonché prevedere specifici parametri per la determinazione dei canoni rimandando ai regolamenti la disciplina di dettaglio e lo sviluppo di procedure di coordinamento tra i diversi soggetti competenti al rilascio dei diversi pareri, nulla osta richiesti dalla normativa di riferimento, oltre alla previsione di specifiche forme di semplificazione, sia delle procedure, sia degli atti;

10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto e regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio;

11. Vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per la difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese le opere idrauliche idrogeologiche che, essendo direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale, sono attribuite alla competenza dei comuni;

12. L'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative, impone di riconsiderare il ruolo della conferenza per la difesa del suolo alla quale rimangono unicamente funzioni consultive con particolare riferimento alla materia della bonifica;

13. Per quanto riguarda la materia delle risorse idriche, la necessità di adeguamento della normativa di settore alle previsioni di cui alla legge regionale n. 22/2015, ha suggerito l'introduzione di un apposito titolo nel quale disciplinare, in maniera organica, le competenze già esercitate dalla Regione (concernenti l'approvazione di regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo 152/2006) unitamente a quelle che le vengono trasferite e che erano sinora svolte dalla province stabilendo, a garanzia della completezza del sistema, che la Regione eserciti tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale ad altri enti diversi dalla provincia;

14. Tra le competenze acquisite, vi sono quelle inerenti alla disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori, la definizione del quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche, comprensivo del censimento delle utilizzazioni di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006,

nonché la programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee;

15. Le funzioni di programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, sono esercitate mediante l'approvazione del documento operativo annuale, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale, definisce e aggiorna:

a) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti secondo le priorità previste all'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento delle utilizzazioni;

c) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa in coerenza con le previsioni nell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.


16. È emersa altresì la necessità di definire un'apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, come previsto dall'art. 96 del decreto legislativo n. 152/2006;

17. Anche nella materia difesa della costa e degli abitati costieri, vengono confermate le funzioni già riservate alla Regione provvedendo al trasferimento alla Regione medesima delle restanti funzioni provinciali;

18. In particolare, in analogia alla materia della difesa del suolo, vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese quelle di manutenzione riguardanti il territorio di un solo comune la cui progettazione e realizzazione, previa stipula di apposita convenzione, può essere delegata al comune interessato, in ragione della stretta connessione funzionale con la gestione delle aree del demanio marittimo;

19. Al fine di garantire il costante aggiornamento del quadro conoscitivo sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa viene inoltre confermato il sistema informativo regionale della costa, già introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri);

20. Per assicurare lo snellimento procedurale ed il coordinamento delle attività tecnico-istruttorie connesse o propedeutiche alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio alla fascia costiera, la presente legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale



la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità alla normativa nazionale di riferimento e alle relative norme di attuazione, prevedendo che nell'ambito della predetta autorizzazione:

a) sia valutata la sostenibilità degli effetti sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

b) comprese tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto di assenso in materia di demanio marittimo, nel caso di interventi riguardanti più comuni.

21. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le autorità interregionali, con le altre regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006;

22. Considerato il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali, si ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni formulate nel parere stesso, in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia;

23. È necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge dal 1° gennaio 2016, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, nelle materie della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;

Approva
la presente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Toscana, al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana, provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento.

2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la prevenzione, il controllo e la manutenzione in materia difesa del suolo, in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.

Capo II

NORME SULLA DIFESA DEL SUOLO

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti:

a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3;

b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale;


c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;

d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l'omologazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalità e l'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;

e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche ad eccezione delle opere di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione;

g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione indivi-



duato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

h) servizio di vigilanza e di piena di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile;

i) rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904;

l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

m) funzioni relative alla costruzione e alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità d'invaso fino a 1 milione di metri cubi;

n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso;

o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, nonché dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi;

p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli abitati da consolidare;

q) realizzazione delle opere di consolidamento degli abitati da consolidare;

r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;

s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del reticolo idrografico di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006 e del reticolo di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 79/2012;

t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformità agli atti di pianificazione nazionale e regionale, della pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), la Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 3.

Documento operativo per la difesa del suolo

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie

di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno in corso, il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

3. Il documento operativo definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;

b) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale realizzate dalla Città metropolitana di Firenze o dalle province nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 2, comma 2, con il relativo cronoprogramma;

e) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.


4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b):

a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio di un solo comune e, comunque, incidente sulla viabilità comunale;

b) per territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e comunale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c):

a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio della Città metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunque, incidente sulla viabilità provinciale;



b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.

6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune è autorità espropriante.

7. Per le opere di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il documento operativo stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica.

8. Nell'ambito del documento operativo sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 27 della medesima legge regionale n. 79/2012.

9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonché, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2.

10. Il documento operativo contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 79/2012.

11. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). La proposta di variante è pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento.

12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39).

13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite al patrimonio dell'ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.

Art. 4.

Conferenza per la difesa del suolo

1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime:

a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

b) sullo statuto del consorzio di bonifica;

c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 79/2012;

d) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale;

e) su ulteriori atti individuati dal Presidente della Giunta regionale.

2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restante.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino idrografico interessato.

6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e 5, e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di cui al comma 3 di propria competenza. Fino alla costituzione della conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni di cui alla presente legge.



Art. 5.

Regolamenti e linee guida

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti disciplina, in particolare:

a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;

b) le modalità per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;

c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;

d) l'entità delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni da presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale;

e) lo svolgimento delle attività idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento;

f) lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle opere di seconda categoria;

g) forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonché nei casi di progetti di opere assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza;

h) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera.

2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree appartenenti al demanio idrico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), la Giunta regionale, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri:

a) grado di sviluppo territoriale esistente;

b) funzione produttiva o turistica delle aree;

c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi, redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;

d) qualità ambientale;

e) tipo di utilizzo;

f) estensione del bene occupato;

g) eventuali aggravii di manutenzione del demanio idrico.

3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenenti indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.

Art. 6.

Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 2, stabilisce con deliberazione:

a) l'ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente;

b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.

3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa, maggiorato del 15 per cento.

Art. 7.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'art. 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9, spettano alla Regione.

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 8.

Verifiche di conformità e completezza


1. Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la struttura regionale territorialmente competente, verifica la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.

2. La struttura regionale territorialmente competente verifica, prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo, sia pubblici che privati, la conformità degli stessi ai contenuti dell'autorizzazione.

Art. 9.

Sanzioni

1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'art. 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di



concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1800,00.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.

Capo III

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 10.

Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare:

a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative:

- 1) alle derivazioni di acqua;
- 2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
- 3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei.

b) polizia delle acque con riferimento all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche;

c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. 1775/1933;

d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 7 del r.d. 1775/1933, secondo le procedure disciplinate con regolamento emanato in attuazione della presente legge, nel rispetto dell'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006;

e) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006 e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), nonché all'introito dei proventi derivanti dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica).

Art. 11.

Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare:

a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;

b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006;

e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

f) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alle autorità di bacino competenti;

g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua;

h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:

a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;

b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;



c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;

d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'art. 164, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza;

e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

3. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito:

a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali;

b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effettuato in conformità ai criteri di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 ed in coerenza con gli indirizzi e priorità stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'art. 121 del medesimo decreto;

c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esistenti;

e) dalle opere e dalle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;

f) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA.

4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiornamenti di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PTA.

5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorità di cui al comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico è effettuato ed aggiornato in conformità dei criteri di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e sulla base degli indirizzi e priorità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regio-

nale 8 luglio 2013, n. 544 (decreto legislativo n. 152/2006 e legge regionale n. 91/1998. Indirizzi e priorità per l'effettuazione, da parte delle Province, del censimento delle utilizzazioni idriche in atto).

Art. 12.

Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche

1. In conformità ai criteri di cui all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico di cui all'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 medesimo, come risultante dalla pianificazione distrettuale e tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;

b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;

c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;

d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso è determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi.

3. Per la categoria d'uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 13.

Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque


1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:

a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell'uso domestico;

b) l'entità delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);

c) la decorrenza dei canoni annui nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni di cui al com-



ma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma stipulati ai sensi dell'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006.

3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale, alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base dei parametri di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'art. 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 152/2006 e dall'art. 15.

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 15.

Sanzioni

1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'art. 11, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Art. 16.

Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento all'anno in corso, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Il documento di cui al comma 2, individuato per bacini idrografici, è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce:

a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione del censimento delle utilizzazioni effettuato ai sensi dell'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006;

b) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento di cui alla lettera a), dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;

d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.

4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento di cui al comma 2, definisce altresì le azioni necessarie a fronteggiare potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale ambientale e produttivo, dettando indirizzi per la tempestiva adozione di misure ed interventi da attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile.

5. Il documento, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d).

6. Il documento può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.


Capo IV

TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI

Art. 17.

Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale



allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede:

a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18;

b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

c) alla manutenzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 2, lettera b);

d) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 19;

e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

f) al rilascio, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici, sia privati, di recupero e riequilibrio alla fascia costiera che interessano il territorio di più comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), fermo restando quanto previsto all'art. 24, comma 1;

g) all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale:

1) di linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 19;

2) delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 21.

Art. 18.

Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al decreto legislativo n. 49/2010, al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno in corso, il documento operativo annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:

a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri progettate e realizzate dalla Regione e gli interventi di manutenzione di competenza regionale con il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, ed in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;

b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale, per la cui progettazione e realizzazione la Regione può avvalersi dei singoli comuni previa stipula di apposita convenzione;

c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;

d) le attività per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.

3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera può costituire autonoma sezione del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3, nonché essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell'anno di riferimento.

4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 19.

Monitoraggio

1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la struttura regionale competente effettua il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.

2. La struttura regionale competente svolge altresì le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.



Art. 20.

Sistema informativo regionale della costa

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:

a) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 19;

b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;

c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione;

d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.

2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009.

3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 21.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera e)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, la Giunta regionale definisce modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzate in particolare ad assicurare il coordinamento delle procedure autorizzative ed il raccordo delle attività tecnico istruttorie connesse alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, è valutata la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

3. Qualora la realizzazione degli interventi, sia pubblici sia privati, di recupero e riequilibrio della costa interessino il territorio di più comuni, l'autorizzazione di cui al

comma 1 ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atti di assenso di cui all'art. 17, comma 1, lettera f).

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio di cui all'art. 19, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dagli strumenti della programmazione regionale.

Art. 23.

Oneri istruttori

1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria:

a) per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro;

b) per i restanti usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro;

2. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o oneri superiori, l'importo massimo può essere integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare o al rilascio dell'autorizzazione.


3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

4. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.

Art. 24.

Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere

1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presuppolti.



2. Anche al fine di promuovere l'esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 25.

Sovra canoni

1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell'art. 53 del r.d. 1775/1933 e dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), introitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai comuni interessati ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura).

Art. 26.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge regionale n. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.

2. Gli articoli 2, 2-bis, 6-bis, 7, 8, 9 e 11, della legge regionale n. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.

3. L'art. 17 della legge regionale n. 91/1998 è abrogato a decorrere dall'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 27.

Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera

1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.

2. Fino all'approvazione del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18, rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012,

n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 "Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa". Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).

Art. 28.

Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche

1. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente legge e con le deliberazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), nonché all'art. 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014):

a) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

b) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 50/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015.

(Omissis)

16R00063



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 39.

Modifica all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 125 Speciale del 13 novembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Modifica all'art. 8 della l.r. 41/2011

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 novembre 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00060

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 40.

Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle province per attuazione Piano neve.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 125 Speciale del 13 novembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, tenuto conto di quanto previsto in materia di infrastrutture nella strategia «Europa 2020», nonché di quanto stabilito nel Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei ministri in data 27 agosto 2015, concede un contributo alle spese di funzionamento a favore dell'Aeroporto d'Abruzzo, già individuato quale aeroporto di interesse nazionale ed inserito nel comprehensive network delle reti europee Ten-T ai sensi del Reg. (UE) n. 1315/2013.

Art. 2.

Concessione contributo straordinario

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, sulla base delle proiezioni contenute nel piano industriale 2015-2020 approvato dall'assemblea della società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A. del 7 settembre 2015, è concesso alla medesima società, quale aiuto al funzionamento in favore dell'Aeroporto d'Abruzzo, un contributo pari ad € 3.000.000,00 per l'annualità 2015, nelle more dell'istituzione del regime nazionale di cui al punto 123 della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 99/03).

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo».

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per la sola annualità 2015:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo» è incrementato di € 3.000.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770 denominato «Addizionale IRPEF di cui al d.lgs.



n. 446 del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie» è incrementato di € 3.000.000,00.

Art. 4.

*Interventi a favore delle Province
per attuazione Piano neve*

1. La Regione interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto della attuazione del «Piano neve - 2015/2016» al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e gli importi di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.

3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2015 in euro 400.000,00 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171402, denominato «Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve».

4. Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali del comprensorio sciistico di Passolanciano, la Regione concede un contributo straordinario per l'anno 2015 a favore delle Province di Chieti e di Pescara pari ad euro 50.000,00. L'onere finanziario trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato «Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve» di cui al comma 3.

5. Allo stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio corrente, sono apportate, limitatamente all'annualità 2015, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato «Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve» in aumento per euro 450.000,00;

b) stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11695.1, denominato «Quota del prodotto delle concessioni per la coltivazione degli idrocarburi a favore delle regioni a statuto ordinario» in aumento per euro 15.000,00;

c) stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 35020.1, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti» in aumento per euro 70.000,00;

d) stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 36201.1, denominato «Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente di bilancio» in aumento per euro 45.000,00;

e) stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 42202.1, denominato «Entrate per rimborso di mutui del fondo di rotazione ex l.r. 9.1.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» in aumento per euro 320.000,00.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 novembre 2015


D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00054



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 5 1 4 *

€ 5,00

